

Delibera n. 42 bis, 30 dicembre 1987

INCARICO DELL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE
CATTOLICA NELLA SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE A RELIGIOSI O RELIGIOSE
IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE
RICONOSCIUTA DALLA C.E.I.

Determinazione dei criteri di qualificazione
e procedura per la verifica

§ 1. L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere affidato a religiosi o religiose che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:

- diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose;
- diploma di cultura teologica rilasciato da una Scuola di formazione teologica;
- attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica.

§ 2. L'Ordinario del luogo, prima di procedere a riconoscere l'idoneità del religioso/a a norma del can. 804, § 2, è tenuto a verificarne la qualificazione.

A tale scopo richiede all'interessato l'esibizione dei suoi titoli di studio e nel caso di diploma rilasciato da Scuola di formazione teologica o altro curriculum equipollente verifica la effettiva corrispondenza dei corsi frequentati ai requisiti previsti dal n. 12 della Nota pastorale del 19 maggio 1985 richiamata in premessa.

(NOTIZIARIO CEI, 1987, 286-287)